



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## Settore Ambiente Ecologia Energia

### DETERMINA

**n. 2452/2012**

Novara, li 02/08/2012

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/78

**OGGETTO:** ECODECO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN BARENGO, LOCALITA' FORNACE SOLAROLO.

Per l'esecuzione:  
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 07/08/2012 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: ECODECO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN BARENGO, LOCALITA' FORNACE SOLAROLO.

## IL RESPONSABILE

Premesso che:

- ◆ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ◆ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ◆ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010 ha definito le Linee Guida per il procedimento di cui al predetto articolo;
- ◆ la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 5-3314 ha fornito indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 378/03;
- ◆ la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 6-3315 ha individuato le aree ed i siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse;

considerato che in data 20 marzo 2012, prot. prov. n. 49953 del 22/03/12, è pervenuta la domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dalla ditta Ecodeco S.r.l. con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 4, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas da discarica della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Barengo, Località Fornace Solarolo, Foglio catasto 27, Mappali 114, 120 e 173 (cabina Enel);

visti:

- ◆ gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 18 aprile 2012 presso la Provincia di Novara;
- ◆ la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 29 giugno 2012, prot. prov. n. 105204 del 3/07/12, perfezionata in data 30/07/12;
- ◆ gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 luglio 2012;



visti inoltre:

- ◆ il parere favorevole sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 4 giugno 2012, prot. VVFF 5256, prot. prov. n. 94032 del 13/06/12;
- ◆ il preventivo di connessione emesso in data 17/07/2012 da ENEL (Cod. di rintracciabilità T0399627) ed accettato dalla ditta e la relativa Specifica Tecnica;
- ◆ la nota del Comune di Barengo del 13/07/2012, prot. n. 2380, con al quale si comunica che “ai soli fini urbanistico-edilizi nulla osta il rilascio dell’autorizzazione richiesta”;
- ◆ la Relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA pervenuta in data 26/07/2012, prot. n. 118263 del 27/07/2012;
- ◆ la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. n. 3958 del 2/04/2012, con la quale viene comunicato che non risultano provvedimenti in itinere di competenza su beni siti nell’area individuata;
- ◆ la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, prot. n. 4819 del 4/05/12, con la quale viene comunicato che l’impianto in progetto non ricade in un’area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria;
- ◆ il parere favorevole rilasciato dal Settore Urbanistica e Trasporti della Provincia di Novara, prot. prov. n. 117755 del 26/07/12;
- ◆ il Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le comunicazioni, rilasciato con nota n. 8260 del 21/05/12, prot. prov. n. 82455 del 24/05/12;
- ◆ il Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’energia, Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, rilasciato in data 7 marzo 2012, prot. 1675;

considerato che l’impianto in esame verrà realizzato in aree agricola, destinazione prevista dal comma 7 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta Ecodeco S.r.l. ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas da discarica della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Barengo, Località Fornace Solarolo, Foglio catasto 27, Mappali 114, 120 e 173 (cabina Enel);

visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010;



- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998;
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

### **DETERMINA**

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 18 aprile e 25 luglio 2012, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rilasciare alla ditta Ecodeco S.r.l. con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 4, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas da discarica della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Barengo, Località Fornace Solarolo, Foglio catasto 27, Mappali 114, 120 e 173 (cabina Enel);
- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
  - il Permesso di Costruire;
  - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;
  - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni elettromagnetiche ai sensi del D.P.C.M. 8/07/03;
  - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi;
  - Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico;
- di precisare che la presente autorizzazione alla produzione di energia elettrica da biogas da discarica sostituisce quella rilasciata contestualmente al provvedimento di autorizzazione dell'ampliamento della discarica di Barengo (D.D. 1002/2010);
- di autorizzare, relativamente alle opere elettriche connesse, la sola realizzazione della cabina elettrica e delle opere di collegamento fino alla rete ENEL di media tensione esistente (Tav. scala 1:2000 allegata al preventivo di connessione). Sarà cura di Ecodeco S.r.l. richiedere le necessarie autorizzazioni per l'eventuale realizzazione dell'elettrodotto riportato nella Tav. scala 1:5000 allegata al medesimo preventivo;
- la realizzazione della cabina elettrica deve rispettare quanto indicato nell'Autorizzazione rilasciata dal Comune di Barengo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con provvedimento n. 1/2011,



in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla mitigazione dell'impatto dell'intervento;

- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire rispettivamente entro un anno e tre anni dalla data del presente provvedimento, decorsi tali termini, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- di fissare a € 175.320,00 (centosettantacinquemilatrecentoventi Euro) l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Barengo per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Barengo ed all'ARPA;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle prescrizioni seguenti e di quelle contenute nei pareri e nulla osta riportati in premessa.

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
  - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
  - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente



documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Barengo, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;

4. il biogas dovrà avere le caratteristiche indicate nell'allegato 2, Suballegato 1, p.to 2.2 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998:

Metano	min. 30 % vol
H <sub>2</sub> S	max 1.5 % vol
P.C.I. sul tal quale	min 12500 kJ/Nm <sup>3</sup>

5. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Barengo e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;

6. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:

- qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
- qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
- non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto;
- nella posa delle linee elettriche costituenti l'impianto dovranno essere osservate tutte le norme generali riportate nella dichiarazione di impegno;
- affinché il Ministero dello Sviluppo Economico possa svolgere i controlli di competenza, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nel Nulla Osta rilasciato dallo stesso;

7. per quanto riguarda le fasce di rispetto dei campi elettromagnetici, le linee dovranno essere installate con le caratteristiche tecniche e di posa indicate nel progetto;

8. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;

9. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;

10. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
11. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 4 giugno 2012, prot. VVFF 5256;
12. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
13. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

### **PRESCRIZIONI GESTIONALI**

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
3. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
4. dovrà essere predisposto un registro del biogas su cui annotare il quantitativo inviato alla combustione; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo.

### **PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RUMORE**

1. Durante la fase di cantiere, è facoltà dell'impresa realizzatrice richiedere opportuna autorizzazione in deroga;
2. i motori dovranno essere installati in *“box insonorizzati dotati di porte con aperture mantenute chiuse ermeticamente (sia i due portoni doppi principali d'accesso con chiusura di sicurezza che i due portoncini laterali)”*;
3. le caratteristiche di emissione sonora dei motori e dei livelli di insonorizzazione dei box dovranno corrispondere a quelli riportati al par. 8 pag. 18 del documento presentato (Rif: *“Valutazione Previsionale dell'impatto acustico generato dalla installazione di n. 3 motori da 333 kW e contestuale dismissione di 3 motori da 220 kW – discarica di Barengo (NO) – Integrazione”* ) redatto da Maurizio Rossini in data 25/05/2012;



## **PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Dovranno essere rispettati i limiti massimi al camino del motore, sia in concentrazione che in flusso di massa, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Si precisa che con l'abbreviazione COV si intende "la determinazione delle sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma ovvero con la metodologia UNI EN 12619:2002 o UNI EN 13525:2002";
2. gli effluenti gassosi prodotti dai tre motori prima dell'emissione in atmosfera, dovranno essere sottoposti ad un trattamento di rimozione dei seguenti inquinanti: CO tramite catalizzatore ossidativo, NOx tramite sistema DeNOx-SCR e COV attraverso un post-combustore di tipo rigenerativo;
3. la Ditta dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di avvio degli impianti;
4. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio) e, successivamente, una volta all'anno, per la determinazione dei parametri riportati al precedente p.to 1, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Barengo entro 45 giorni dalla data di effettuazione;
5. i rilevamenti delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
6. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) e i seguenti metodi:
  - UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati;
  - UNI EN 12619 o UNI EN 13526 per la determinazione dei COV (composti organici volatili);
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione della polveri totali;
  - UNICHIM 632 del Man. 122:1986 per la determinazione nell'ammoniaca;
  - ISTISAN 98/2 per la determinazione dei composti inorganici HCl e HF;
  - UNI EN 15058:2006 per la determinazione del CO;
  - UNI EN 14792:2006 o UNI EN 10878:2000 per la determinazione degli ossidi di azoto;
  - UNI EN 14789:2006 per la determinazione dell'ossigeno.
7. i condotti per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;





8. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza per consentire la combustione del biogas in condizioni diverse dal normale esercizio (fermo impianto, emergenze, eccedenze produttive). Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;

## **PRESCRIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO**

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:

1. quantità di biogas combustibile prodotto ed utilizzato, potere calorifico inferiore medio del biogas, analisi annuale delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH<sub>4</sub>, COV, H<sub>2</sub>S, HF, HCl, polveri ed umidità;
  2. registrazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3/03/2011 n. 28;
  - che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
  - in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
  - che copia del presente provvedimento sia resa disponibile al Comune di Barengo ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi nonché al pubblico tramite il sito Internet della Provincia di Novara;
  - di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
  - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
  - di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia.



Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL RESPONSABILE  
DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
(Dott.ssa Sabrina MANAZZA)

SEGUE ALLEGATO A

Novara li, 01/08/2012



STABILIMENTO: ECODECO S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3012/08					
RIFERIMENTO PLANIMETRIA Tav. 4 del 28/02/12 Pianta e prospetto impianti di valorizzazione del biogas							LIMITI EMISSIONI					
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento	
E1	Motori biogas	5100	24	1	450	NOx	400	2.04	7	0.5	Catalizzatore ossidativo	
						CO	450	2.3				
						COV*	150	0.76				
						Polveri*	10	0.051				De NOx-SCR
						HCl*	10	0.051				
						HF*	2	0.01				
						NH <sub>3</sub> *	15	0.076				

\* valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora

I limiti si intendono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nei fumi anidri pari al 5%